



A *rt* I *g*i a n a t o

& I m p r e s a

Marzo 2020

Anno VII - n. 3

www.cilanazionale.org





EDITORIALE

del Presidente della CILA
Antonino Gasparo

Nel contesto di grave crisi attuale, in particolare per le piccole imprese ci si chiede ormai troppo spesso quale sarà il futuro economico dei piccoli distretti industriali, che caratterizza molti dei nostri sistemi produttivi. Ci troviamo di fronte al tramonto di un modello consolidato di rapporti economici e sociali, nonché alla fine di un vero e proprio modo di lavorare, ma anche di vivere.

La recessione mondiale della fine degli anni Novanta, ha causato una significativa riduzione della domanda dei prodotti del made in Italy tradizionale e allo stesso tempo, dopo la caduta del muro di Berlino, nuovi mercati e concorrenti in Europa Orientale e in Asia, sono entrati con forza nell'ambiente della merce di qualità medio-bassa del settore tessile, calzaturiero e del legno-mobilità.

Inoltre dopo l'accordo di Maastricht avvenuto nel 1992, l'Italia non ha più potuto svalutare la lira e con l'introduzione dell'euro, si è vista per di più screditare i propri prodotti, divenuti notevolmente costosi a causa del tasso di cambio con il dollaro USA.

Ma non solo. Nonostante l'articolo 45 della nostra Costituzione reciti il seguente testo: «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato», anche il Governo nel tempo si è visto complice di un vero e proprio declino forgiato dallo scarso impegno e dalla noncuranza.

Il passaggio Stato-Regioni ne è stata la prima conferma, che unita al lungo periodo di bassa domanda e all'alta pressione della concorrenza internazionale, ha consegnato le piccole imprese indipendenti a un oscuro vortice di non ripresa. Eppure cambiare si può. Basterebbe tornare indietro di qualche anno, al tempo della prima Repubblica ad esempio, dove i piani alti tutelavano le piccole realtà e dove la politica intuiva con intelligenza l'importanza del settore come base portante dell'economia dell'intera nazione.

Le istituzioni dovrebbero indirizzare i giovani alle botteghe artigiane, per far sì che tornino ad apprezzare un mestiere che può permettergli di vivere dignitosamente in ogni parte del mondo e non indirizzarli nelle scuole professionali, dove imparano solo la teoria. Il lavoro deve essere trasmesso dal datore di lavoro all'allievo apprendista o da padre in figlio, con passione e fiducia nell'avvenire. Perché un risanamento della sfera artigianale, non aiuterebbe soltanto i diretti interessati, ma l'intera società. La quale acquisirebbe automaticamente un aumento d'impiego, oltre che persone qualificate cui rivolgersi.

Da presidente della CILA, questo è il mio augurio, la mia speranza per questo nuovo anno: ricordiamoci del nostro passato, perché è proprio da lì che dobbiamo ripartire per il futuro.

INDICE

2 Editoriale del Presidente

PAGINA FISCALE

3 Il Nuovo volto del sistema penale tributario Italiano

ARTIGIANATO & PMI

5 Meglio soli? L'agevolazione degli imprenditori individuali

7 DURF: a cosa serve e come ottenerlo?

9 La rivoluzione digitale riuscirà a portare alle PMI maggiore competitività, occupazione e innovazione?

11 Ritenuta fiscale? Te la spieghiamo noi!

13 Oltre 40 i tipi di lavori senza permesso

INSERTO

15 Apertura sede CILA a Pomezia

AGRICOLTURA

18 Il contratto assicurativo alla luce del cambiamento climatico

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

20 Conviene alle imprese assumere over 50 rimasti privi di lavoro da oltre 12 mesi?

22 Assunzioni agevolate. Ecco incentivi e bonus previsti nel 2020

Il Nuovo volto del sistema penale tributario Italiano

La novella introdotta dal Decreto Legge nr 124 del 2019

Il 17 dicembre 2019 è stato definitivamente approvato e pubblicato in G.U., serie generale n. 301 del 24/12/2019, il Decreto Legge c.d. “fiscale” (del 26 Ottobre 2019 n. 124, legge di conversione del 19 dicembre 2019, n. 157) collegato alla Legge di Bilancio 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. Il testo, adottato in via di urgenza, con l’obiettivo precipuo di combattere l’evasione fiscale e le frodi fiscali in Italia, si compone di cinque capi; i primi quattro dei quali contengono norme di natura tributaria mentre l’ultimo capo (artt. 40 - 60) concerne disposizioni eterogenee,

emanate per esigenze indifferibili. In questa sede, l’analisi sarà circoscritta al capo quarto, composto dall’unico art. 39 rubricato “*modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia*”.

Ebbene, il primo comma dell’articolo in commento modifica la disciplina di cui al d.lgs. n. 74/2000 sui reati tributari, delineando così il nuovo volto del diritto penale tributario in Italia nella lotta alla criminalità fiscale.

Anzitutto, viene novellato il reato di “*dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri docu-*

menti per operazioni inesistenti” (art. 2 d.lgs 74/2000) con una pena che passa da un minimo di 4 ad un massimo di 8 anni di reclusione; la previgente disciplina, che prevedeva una pena da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione, trova applicazione adesso, solo in via residuale, nell’ipotesi in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad euro 100.000,00.

Viene, altresì, intensificato il trattamento sanzionatorio per il reato di “*dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*” (art. 3 d.lgs 74/2000), con una cornice edittale compresa tra un minimo di 3 anni a un massimo di 8 anni.





Altra novità anche per il reato di “dichiarazione infedele” (art. 4 d.lgs 74/2000), con un aumento della pena comminata “da due anni a quattro anni e sei mesi” di reclusione ed una riduzione delle soglie di punibilità, con riferimento a taluna delle singole imposte, tale per cui l’imposta evasa dovrà essere superiore ad euro 100.000,00 (anziché euro 150.000,00). Inoltre, viene ridotto l’ammontare complessivo degli importi attivi sottratti all’imposizione, che deve essere superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a 2 milioni di euro (anziché 3 milioni di euro).

Una risposta punitiva più aspra prevista ugualmente per il reato di “omessa dichiarazione” (art. 5 d.lgs 74/2000) con una reclusione da 2 a 6 anni.

Il Legislatore interviene intensi-

ficando anche la reazione sanzionatoria del reato di “emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 8 d.lgs 74/2000), con un incremento di pena da 4 a 8 anni di reclusione (rispetto alla previgente disciplina “da un anno e sei mesi a sei anni” che trova applicazione solo “se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila”, ex art. 2 bis).

Altresì, la cornice edittale nel reato di “occultamento o distruzione di documenti contabili” (art. 10 d.lgs 74/2000) passa da un minimo di 3 anni a un massimo di 7 anni di reclusione.

Viene inoltre inserito ex novo l’articolo 12 ter, con la c.d. confisca allargata (art. 240 bis cp) in caso di condanna o patteggiamento per qualsiasi delitto previsto dal d.lgs.

n. 74/2000, salvo le dovute eccezioni come meglio indicate nel decreto medesimo.

Il secondo comma dell’articolo 39 in commento, invece, novella il d.lgs. n. 231/2001, sulla responsabilità da reato degli enti, introducendo il reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, introducendo l’art. 25 quinquiesdecies (“Reati tributari”). Tale previsione normativa risponde alla esigenza, dettata in campo comunitario (con la cd. Direttiva PIF), di attuare un ampliamento del catalogo dei reati-pre-supposto di cui al d.lgs. 231/2001 ai delitti tributari.

Un ultimo inciso va riservato ad una questione particolarmente cara al diritto penale ossia il profilo intertemporale, relativo alla successione di leggi penali nel tempo, alla luce del brocardo latino *tempus regit actum* ex art. 2 c.p. e del divieto di retroattività *in peius* ex art. 1 c.p. Invero, in conseguenza dell’adozione del Decreto fiscale a quo le condotte poste in essere nel periodo intercorrente tra il 2015 (con la depenalizzazione attuata ai reati tributari dal decreto fiscale d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158) ed il 2019 non costituiranno reato sulla base della c.d. legge intermedia.

Helen Sanatkar Modabber

Chi può ancora approfittare dell'estromissione dell'immobile strumentale e come

Meglio soli? L'agevolazione degli imprenditori individuali

Come funzione il beneficio fiscale confermato nel 2020


Viene confermata nella Legge di Stabilità 2020 (art. 1 comma 690, legge 27 dicembre 2019, n. 160) la Manovra 2016 che prevedeva per gli imprenditori individuali la possibilità di estromettere gli immobili strumentali, posseduti al 31 ottobre 2019, dal patrimonio d'impresa dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020, pagando un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP pari all'8%.

Se la Legge di Stabilità 2016 aveva previsto la facoltà di estromissione dei beni immobi-

li, strumentali e non, dal patrimonio d'impresa a favore delle società e delle imprese individuali, ma già nella legge di Bilancio 2017 si era intervenuti su tale disciplina. Con l'attuale manovra si ribadisce la facoltà di estromissione agevolata per i soli imprenditori individuali e solo in relazione ai beni strumentali per destinazione esclusiva all'esercizio dell'impresa, indipendentemente dalla categoria catastale, e agli immobili per natura, entrambi posseduti al 31 ottobre 2019.

Gli effetti fiscali dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020 e il versamento mediante il pagamento della suddetta imposta sostitutiva IRPEF e IRAP con aliquota dell'8% deve essere versato tramite modello unificato di pagamento F24 (disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione Modelli e istruzioni) e in due rate: il 60% dell'importo dovuto entro il 30 novembre 2020 mentre il 40% entro il 30 giugno 2021. L'imposta viene calcolata sulla differenza tra il valore normale degli im-





mobili strumentali e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. L'imprenditore individuale che voglia esercitare questa facoltà deve indicare in modo corretto di voler escludere i beni dal patrimonio dell'impresa, attraverso la contabilizzazione e l'indicazione in dichiarazione dei redditi. Qualora vi fosse una mancata compilazione del modello Redditi PF, l'errore o omissione può essere sanato mediante una dichiarazione integrativa entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta sostitutivo: perché l'Agenzia delle Entrate riconosca valida l'integrazione della propria dichiarazione, bisogna che l'imposta sostitutiva sia stata versata regolarmente e

correttamente.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva, l'estromissione si intende comunque perfezionata ma all'imprenditore non rimane che avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Ai fini Iva se l'imposta è detratta in sede d'acquisto, l'estromissione dell'immobile strumentale dà luogo a una cessione per assimilazione. Tuttavia tale operazione può essere imponibile o esente da Iva, a seconda del prezzo di acquisto o costo, in caso di esenzione bisogna verificare l'obbligo di rettifica della detrazione Iva per cambio destinazione, dato che il bene non è più impiegato per operazione

imponibili.

Non rientrano nell'agevolazione gli immobili che costituiscono beni merce. Erano prima esclusi gli esercenti arti e professioni e gli imprenditori che avevano concesso la propria azienda in affitto o in usufrutto prima del 1° gennaio 2016, perdendo così la qualifica d'imprenditore per la durata dell'affitto o dell'usufrutto. Con l'attuale legge non possono accedere all'agevolazione coloro che hanno concesso in affitto o usufrutto l'azienda prima del gennaio 2020, sempre per la perdita della qualifica d'imprenditore, mentre sono comunque esclusi gli esercenti arti o professioni non considerati imprenditori individuali.

Valeria Cecchinelli

Novità sulle procedure in materia di appalti.

DURF: a cosa serve e come ottenerlo?

Il committente non avrà l'obbligo di verificare le ritenute fiscali, prodotte da imprese appaltatrici e subappaltatrici, in presenza di certificato di regolarità tributaria.

Il Decreto Fiscale n.124/2019 ha introdotto una nuova disciplina per quanto concerne gli appalti e i subappalti ad alta intensità di manodopera.

In questo modo, sono state disposte fondamentali misure per arginare il fenomeno del mancato pagamento delle ritenute.

Al di là degli indubbi meriti di tale provvedimento, si sono aggiunti innumerevoli obblighi in capo al committente che hanno rischiato di arrestare la tanto auspicata semplificazione burocratica.

Infatti, dal primo gennaio 2020 chiunque affidi a un'impresa, tramite regolare contratto di appalto, il compimento di opere per un valore superiore a € 200.000 dovrà espletare lunghe e complicate procedure di verifica.

In primis, sarà obbligatorio per il committente richiedere alla ditta appaltatrice o affidataria copia delle deleghe di pagamento, comprovanti il versamento delle ritenute al personale incaricato a eseguire i lavori.

Le imprese avranno, a loro volta, cinque giorni di tempo per fornire i dati, unitamente all'indicazione dei nominativi e del codice fiscale della manodopera che ha preso parte negli ultimi 30 giorni alla realizzazione delle opere o dei servizi in oggetto.

Si dovrà includere anche il dettaglio delle ore di lavoro di ciascun dipendente e precisare l'ammontare delle retribuzioni versate, nonché delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente.

Come evitare un procedimento così complesso?

La soluzione si chiama DURC fiscale o semplicemente DURF ed è un documento che serve a dimostrare che le imprese sono in regola da un punto di vista tributario e contributivo.

È reperibile online sul sito dell'Agenzia delle Entrate ed è di facile compilazione, in quan-

to è necessario inserire codice fiscale, numero di partita IVA, cognome e nome o denominazione e domicilio fiscale dell'impresa. Può essere ritirato a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese presso gli uffici provinciali dell'Amministrazione Finanziaria e ha una validità di quattro mesi.

Non è prevista, al momento, una modalità di consegna telematica e ciò costituisce un indubbio limite della procedura che rallenterà le pratiche dell'Ente Amministrativo e che, probabilmente, sarà risolto ricorrendo al Cassetto fiscale.




Le imprese devono produrre tale certificato, che non è soggetto all'imposta di bollo e neppure ad altri tributi speciali, entro cinque giorni lavorativi dal termine ultimo per i versamenti.

Inoltre, il DURF non può essere presentato alla Pubblica Amministrazione o ai privati che gestiscono servizi pubblici.

Quali sono i requisiti, richiesti dall'art.17 bis comma 5 del d.lgs. n. 241/1997, che l'Ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate avrà l'obbligo di accertare prima di rilasciare il DURC fiscale?

Le ditte appaltatrici dovranno dimostrare di essere in perfetta regola con gli obblighi dichiarativi e *“aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime”*.

È necessario, inoltre, che le im-



prese siano attive da almeno tre anni e ciò, se da una parte serve a evitare la nascita di realtà, create appositamente per aggirare la normativa in materia, che, una volta sottoposte a verifica, vengono fatte scomparire per poi riapparire sotto nuova veste giuridica, dall'altra rischierà di favorire le aziende di più lunga costituzione a scapito di quelle di recente formazione.

Inoltre, le imprese non devono avere né iscrizioni a ruolo, vale a dire non devono trovarsi nella fase antecedente la notifica della cartella esattoriale, né accerta-

menti esecutivi o avvisi di addebito relativi alle imposte e ai contributi previdenziali per importi superiori a € 50.0000 con termini di pagamento scaduti ma non ancora saldati.

Infine, tra i meriti del DURF non si può non evidenziare il fatto che sia uno strumento utile soprattutto a porre fine a tutti quei casi di società fittizie che, una volta chiusi i battenti, lasciano dietro di sé ingenti debiti nei confronti del Fisco che non vengono mai estinti.

Gabriella Cerulli

La rivoluzione digitale riuscirà a portare alle PMI maggiore competitività, occupazione e innovazione?

Il CESE sostiene la digitalizzazione delle PMI per rafforzare il loro ruolo nello sviluppo socio-economico dei paesi del Mediterraneo e nella lotta alla disoccupazione

Il Comitato di monitoraggio Euromed del Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha adottato lo scorso dicembre un'importante Relazione informativa sulla trasformazione digitale delle PMI nei paesi del Mediterraneo settentrionale, meridionale e orientale. Il documento analizza lo stato attuale del loro processo di digitalizzazione; evidenzia i costi per le imprese derivanti da una mancata digitalizzazione; mette in risalto l'insufficienza delle


necessarie competenze digitali e promuove l'istruzione, la creazione di nuove opportunità di lavoro e l'occupazione femminile; infine, propone di impiegare la digitalizzazione per contrastare l'esodo dalle zone rurali.

Nell'Unione Europea, dai dati utilizzati per compilare l'Indice DESI 2019 si ricava che oltre il 50% delle imprese negli Stati membri del Mediterraneo, e fra questi l'Italia, presenta livelli di intensità digitale estremamente bassi rispetto ai paesi del Nord

Europa, come la Finlandia, la Danimarca e i Paesi Bassi. In particolare, poi, le PMI sono rimaste indietro rispetto alle grandi imprese nell'adozione di modelli aziendali e tecnologie digitali, anche di base, come la condivisione elettronica delle informazioni e il marketing dei prodotti o dei servizi sui social media.

Gli ostacoli alla digitalizzazione delle PMI sono ben noti. Le PMI hanno un accesso troppo limitato ai finanziamenti e alle compe-





tenze digitali interne all'azienda. Ma, come osserva il CESE, i costi derivanti dalla mancata digitalizzazione per le PMI sono destinati col tempo ad aumentare, perché i modelli aziendali digitali stanno via via diventando la regola e le PMI che non si adegueranno all'evoluzione digitale verranno messe ai margini del mercato da aziende dotate di maggiore visibilità.

In base ai dati disponibili, la maggior parte delle PMI non dispone di competenze digitali, ma la preparazione digitale all'interno di un'azienda è imprescindibile per la trasformazione delle PMI. Spesso le PMI non hanno la possibilità di assumere nuovi lavoratori, e quindi possono scegliere soltanto tra la riqualificazione o la sostituzione di parte

del personale. La sostituzione avverrebbe a spese dei lavoratori adulti, che sono quelli che più rischiano di essere emarginati sul mercato del lavoro a seguito della

rivoluzione digitale. Secondo il CESE, quindi, la riqualificazione resta allo stato l'opzione più sostenibile, recando vantaggi sia ai lavoratori sia alle imprese nella fase di transizione alla digitalizzazione.

Inoltre, lo sviluppo dell'impresa digitale, secondo il CESE, può contribuire a risolvere il problema della disoccupazione giovanile e delle donne nella regione del Mediterraneo. Per colmare il divario in materia di competenze digitali si propone di creare l'opportunità di nuovi posti lavoro per i giovani; e la digitalizzazione può rendere possibile un'organizzazione del lavoro flessibile e il telelavoro, promuovendo la partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Ma quali saranno le reali conseguenze della rivoluzione digitale e dell'automazione sull'occupazione? Il CESE chiede in ogni caso che la digitalizzazione sia adottata nel rispetto dell'essere umano, come persona e come lavoratore, e sia fondata sul miglioramento della produttività sui luoghi di lavoro.

Infine il CESE evidenzia il ruolo fondamentale della digitalizzazione per la competitività e la sostenibilità delle economie rurali. La tecnologia e la digitalizzazione potrebbero garantire nelle zone rurali migliori condizioni di lavoro e posti di lavoro più interessanti per i giovani. Se il divario esistente fra zone rurali e zone urbane non verrà limitato, invece, l'esodo dalla campagna è destinato ad aggravarsi.

La trasformazione digitale potrà apportare, quindi, una serie di vantaggi alle PMI, consentendo di rafforzare la loro competitività, rendendo più veloci i processi dalla progettazione alla consegna, migliorando le relazioni con la clientela e creando la possibilità di innovare offrendo nuovi prodotti e servizi digitali.

Michaela Giorgianni

Come pagare prestazioni di lavoro occasionale a professionisti e collaboratori

Ritenuta fiscale? Te la spieghiamo noi!

Guida su cos'è, come utilizzarla e quando

La ritenuta fiscale è una tassa applicata sui compensi che prevede la trattenuta, a titolo d'imposta, di una parte del capitale da parte del soggetto che effettua il pagamento.

La ritenuta fiscale trattenuta Irpef è applicata in genere da datori di lavoro e committenti per le collaborazioni o prestazioni occasionali; può essere a titolo di acconto o di imposta. Nel primo caso vi è una ritenuta del 20% da parte di chi riceve la prestazione a titolo d'anticipazione sulle imposte da pagare sull'onorario stabilito mentre nel secondo caso, ai fini della tassazione, si versa solo il 20% e non bisognerà riconoscere altra somma all'e-

rario. Sono soggetti alla ritenuta i compensi, a qualunque titolo, a professionisti o ad artisti per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale; per prestazioni rese a terzi o nell'interesse di terzi; assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere; per una prestazione di lavoro che ha portato a contratti di associazione in partecipazione; per la cessione di diritti d'autore da parte dell'autore; per opere d'ingegno cedute da persone fisiche non imprenditori o professionisti. Si ricorda tuttavia che per le prestazioni di lavoro occasionale sono esclusi i compensi inferiori a 25,82 euro corrisposti da enti

privati o pubblici che non hanno a oggetto principale o esclusivo l'attività commerciale.

Per applicare la ritenuta per le collaborazioni occasionali il compenso non può superare i cinquemila euro nello stesso anno solare, oltre il quale è d'obbligo l'iscrizione alla Gestione Separata INPS. Fanno eccezione solo i compensi del diritto d'autore per i quali non si è sottoposti a contributo INPS e si può superare il vincolo dei cinquemila euro. Il collaboratore deve produrre una notula che il committente provvederà a pagare e il modello di ricevuta che firma e consegna deve contenere: data e numero ricevuta,





dati anagrafici del collaboratore e del committente (codice fiscale, dati anagrafici e partita Iva), descrizione dell'attività prestata; importo del compenso lordo, importo della ritenuta d'acconto, importo netto (lordo meno ritenuta d'acconto).

Per calcolare la ritenuta si deve stimare la base imponibile, considerando i compensi professionali, i rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente. Non rientrano in questo computo i contributi obbligatori, i rimborsi anticipati non inerenti alla produzione del lavoro autonomo e non ben documentati.

Spetta ai datori di lavoro ope-

rare il pagamento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'obbligo di rivalsa. Le ritenute devono essere versate entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento (se la scadenza cade di sabato le ritenute devono essere versate entro il primo giorno lavorativo successivo al 16), utilizzando il modello F24 (scaricabile da www.agenziaentrate.gov.it nella sezione Modelli e istruzioni) esclusivamente con modalità telematica e con il codice tributo 1040.

Le ritenute corrisposte devono essere certificate con consegna all'interessato entro il 28 febbraio dell'anno successivo esplicitando l'ammontare complessivo di somme corrisposte, l'ammon-

tare delle ritenute operate con detrazioni effettuate e contributi versati, eventuali altri dati non obbligatori come il contributo professionali o l'Iva.

A titolo informativo, vogliamo infine ricordare alcune aliquote ritenute a seconda della prestazione: lavoratore autonomo e occasionale 20%; lavoratore autonomo e occasionale ma non residente 30%; cessione diritti 20% del 75% per gli over 35 anni e 20% del 60% per gli under 35 anni (la base imponibile è quindi ridotta); assunzioni di obblighi, associati in partecipazioni o partecipazione in contratti di associazioni (partecipazione solo attraverso lavoro) 20%.

Valeria Cecchinelli

Il nuovo glossario del Ministero dei Trasporti per l'edilizia libera

Oltre 40 i tipi di lavori senza permesso

Finalmente chiarezza sull'applicazione della legge del 2001

La volontà politica di snellire le pratiche burocratiche ha portato ad una serie di leggi in materia di edilizia. Nel Testo Unico sull'Edilizia DPR 380/2001, l'articolo 6 prevede la possibilità di realizzare vari lavori. L'applicazione della legge in materia è stata fino ad ora competenza della Regione e degli Enti Locali attraverso strumenti urbanistici. Dal 2018, invece, con la pubblicazione di un glossario completo delle opere realizzabili, si evita il bisogno di interpretare la legge e si rende tutto il processo più trasparente. Nel caso in cui un lavoro faccia parte di quelli per cui è prevista l'edilizia libera, non occorre fare alcuna comunicazione al Comune né richiedere autorizzazione di sorta (che sia CIL o CILA). Grazie al D.M. del 2 marzo 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finalmente stilato un glossario delle opere realizzabili, che identifica finalmente in maniera chiara tutti gli interventi e le opere sotto il regime.

In generale, si tratta di varie categorie, fra cui: le opere di manutenzione ordinaria sui finimenti degli edifici, le opere necessarie a migliorare o a mantenere l'ef-

ficienza degli impianti, i lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche (purche' non compromettano la forma dell'edificio), le analisi del terreno, le pratiche agricole sul terreno e le serre mobili.

All'interno della manutenzione ordinaria, sono previste: la riparazione, il rinnovamento, la messa a norma o l'efficientamento di facciate e annessi elementi decorativi; varie opere di lattoneria (per esempio grondaie o tubature) e relativi impianti di scarico, rivestimenti interni e esterni, parapetti e ringhiere, serramenti e infissi, elementi di rifinitura di scale, scale retrattili e di arredo, controsoffitti non strutturali, comignoli, sistemi canne fumarie, ascensori e mon-

tacarichi, impianti igienici, idro-sanitari ed elettrici.

Il glossario prevede inoltre la possibilità di effettuare alcuni lavori che non siano solo di rinnovamento o messa a norma, ma anche di installazione. Ad esempio: inferriate o altri sistemi anti intrusione, controsoffitti non strutturali, impianti di illuminazione esterna, impianti di protezione antincendio, impianti di climatizzazione e caldaie, antenne, parabole e altri sistemi di ricezione e trasmissione, punti di ricarica per veicoli elettrici, pompe di calore aria-aria (condizionatori e climatizzatori), depositi di gas di petrolio liquefatti inferiori a una capacità complessiva di 13 mc. (ai sensi del d.lgs. n. 128/2006, art. 17), opere stru-





mentali all'attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie. Per quanto riguarda la rimozione di barriere architettoniche, (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II, Edilizia, attività 21), sono soggette al regime di edilizia libera vari interventi quali l'installazione, riparazione, la sostituzione e la messa a norma di rampe, ascensori e montacarichi, sovrascala, montascala e simili, apparecchi sanitari, impianti igienici e idro-sanitari, dispositivi sensoriali. Le uniche limitazioni all'edilizia libera in questo campo sono l'installazione di ascensori esterni oppure di rampe che alterino la sagoma dell'edificio (qualsiasi rampa

esterna). In tal caso sarà necessario presentare la pratica al Comune.

Vari lavori vengono inoltre molto semplificati in campo agricolo. Lavori eseguibili senza permessi (ai sensi del d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia- attività 24) a patto che siano “strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività e le pratiche agro-silvo-pastorali: livellamento del terreno agricolo e pastorale, la manutenzione e la gestione della vegetazione spontanea e degli impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati a un impiego dell'acqua in agricoltura, oltre che l'installazione e tutta la manutenzione di serre mobili e relativi elementi di ap-

poggio o di ancoraggio.

E ancora, altri lavori vari ed eventuali includono la pavimentazione esterna, vasche di raccolta delle acqua, l'installazione di pannelli fotovoltaici, le aree gioco per bambini, pergolati vari e bagni mobili.

In definitiva, la circolazione di questo glossario non modifica la legge del 2001, ma di fatto ne espande le capacità agli occhi sia del privato o della ditta che si accinge ad eseguire un lavoro, sia da parte di una eventuale amministrazione locale che si accinga a applicare la legge in maniera severa e cauta.

Irene Ivanaj

Dai primi di gennaio, ha aperto i suoi uffici a Pomezia la CILA (Confederazione Italiana Lavoratori Artigiani), in via Guerrazzi 11/13.

C.I.L.A. è una Confederazione di piccoli Imprenditori, Artigiani, Commercianti e Agricoltori, che raccoglie l'adesione di migliaia di imprese.

Fin dalla sua costituzione, e per scopo statutario, promuove l'impresa e l'imprenditorialità artigiana in tutte le sue forme, direttamente o attraverso le associazioni aderenti radicate sul territorio nazionale.

Fondata nel 1985, è riconosciuta dal Ministero del Lavoro e dal Ministero delle Finanze come Organizzazione rappresentativa a livello nazionale.

CILA Nazionale mette a disposizione degli associati una serie di servizi che spaziano dalla consulenza in diversi ambiti, alla ricerca di finanziamenti e agevolazioni, dall'assistenza per gare/appalti all'implementazione sistemi di gestione per la qualità, dall'attività di mediazione alla formazione professionale, dai servizi di patronato all'assistenza dei lavoratori extracomunitari.

Le prestazioni offerte anche nella sede di Pomezia alle aziende e ai privati sono molteplici:

Consulenza Bancaria e Finanziaria, Consulenza su Agevolazioni e Finanziamenti, Consulenza Fiscale/Tributaria, Consulenza Legale, Consulenza Tecnico – Edile, Consulenza sugli investimenti mobiliari e immobiliari, Consulenza previdenziale e pensionistica.

Nella stessa sede, è presente l'Associazione Consumatori e Famiglie – Assoconfam – già Lega Consumatori che offre ai soci servizi di



consulenza gratuita nel settore dei servizi di tutela ed assistenza dei consumatori.

Inoltre, la sede di Pomezia è accreditata dal Ministero di Giustizia per svolgere servizi di mediazione per conto di Conciliazione CILA (www.conciliazionecila.it), un organismo di mediazione civile e commerciale, costituito per trattare tutte le materie previste dalla normativa di conciliazione obbligatoria e facoltativa, iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione al numero 1035. Infatti, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,

affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari deve rivolgersi obbligatoriamente ad un organismo di mediazione autorizzato dal Ministero di Giustizia, prima di iniziare un procedimento civile. La mediazione, introdotta con il d.lsg 4 marzo 2010 n.28, è un sistema di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili alternativo al processo civile. Comporta vantaggi soprattutto in termini di celerità nella decisione e di costi molto vantaggiosi. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di media-

zione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Presso la sede di Pomezia è anche operativa la "Cooperativa Sociale ONLUS" (www.coopservizionlus.org), un organismo che si occupa di sostenere le famiglie in difficoltà finanziarie tramite interventi di Microcredito sociale erogati ai soci aderenti alla cooperativa. Previste anche operazioni di "cessione del credito" a favore di artigiani, commercianti e agricoltori e più in generale persone fisiche, che, avendo bisogno di liquidità immediata, associandosi, possono cedere il proprio credito alla cooperativa,

ottenendone immediatamente il relativo importo, al netto delle commissioni.

Scopo del fondo è quello di sostenere le Piccole Imprese e i cittadini associati, che si trovano in situazioni di difficoltà finanziarie, inclusi coloro che sono sottoposti ad atti stragiudiziari e giudiziari. La collaborazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese al nostro progetto sociale è vitale per sostenere coloro che hanno in corso procedimenti giudiziari di recupero crediti o di pignoramenti immobiliari/bancari o altro.

A dirigere nella sede di Pomezia questi organismi è Dario Ferraro,

presidente Associazione dei Consumatori e direttore C.I.L.A di Pomezia, con una lunga esperienza nell'ambito di tutte queste prestazioni a tutela di aziende e cittadini. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00-12.30 e dalle ore 15.30-18.00. Si riceve per appuntamento chiamando ai numeri 069100097 - 3397908892. Di sabato, anche la sede centrale della CILA Nazionale di Roma, al numero 0669923330.

*Il direttore
Dario Ferraro*





C.I.L.A. - Confederazione Italiana Lavoratori Artigiani

SERVIZI OFFERTI

CONSULENZA

Tributaria
Assicurativa
Legale e notarile
Bancaria e finanziaria
Tecnica



BANDI E GARE D'APPALTO

Ricerca agevolazioni regionali,
nazionali ed europee
Assistenza per compilazione domande

ASSISTENZA FISCALE

Tenuta contabilità
Paghe e contributi per imprese, artigiani, commercianti
Dichiarazioni IVA
Mod/Unico, Mod/730, TASI, IMU, Pratiche INPS, INAIL
Pratiche per avvio d'impresa



ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI

Permessi di soggiorno
Ricongiungimento familiare
Flussi

SEDE CENTRALE

Via Sant'Agata dei Goti, 4 - 00184 Roma
Tel: 0669923330 / 066797812 Fax: 066797661
www.cilanazionale.org
E-mail: consulenza@cilanazionale.org
comunicazione@cilanazionale.org



C
I
L
A

A difesa della piccola impresa



La gestione del rischio in agricoltura

Il contratto assicurativo alla luce del cambiamento climatico

Polizze agricole in crescita ma solo il 10% dei campi risulta assicurato

Il rischio è una componente propria di tutte le attività di impresa. Ogni attività economica, infatti, è esposta a fattori di rischio. Tra le varie attività economiche, quella agricola rappresenta una delle più vulnerabili da questo punto di vista, attesa l'impossibilità, per l'agricoltore, di prevedere tutte le variabili incidenti sulla produzione e dunque sul profitto, che sfuggono al suo controllo.

Negli ultimi decenni la gestione del rischio in agricoltura ha assunto una importanza sempre più crescente, a livello non solo nazionale

ma soprattutto Europeo, sino ad essere inserita tra le priorità della Politica di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.

Ma quali sono le tipologie di rischio e quali gli strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento per farvi fronte?

I principali fattori di rischio nell'attività agricola sono catalogabili in cinque macro aree: rischio di produzione, rischio di mercato, rischio finanziario, rischio istituzionale e rischio personale.

Tuttavia, poiché tale classificazio-

ne risulta inidonea, ai fini dell'apprezzamento della dimensione spaziale, nello studio della tematica in oggetto, è stata proposta una distinzione basata su "rischi sistemici" e "rischi idiosincratici" (o non-sistemici): i primi riguardano diversi agenti economici spazialmente vicini, o comunque legati da specifici legami di natura socio-economica, mentre i secondi derivano da fattori esogeni che influenzano un solo agente economico ovvero più agenti economici, non legati da vicinanza spaziale o di altra natura.



Veniamo ora agli strumenti previsti, invece, per la gestione del rischio. Sul punto, la polizza assicurativa risulta uno più importanti per fronteggiare ex ante, ossia in via cautelativa, il verificarsi di eventi negativi.

Con la sottoscrizione della polizza assicurativa, l'agricoltore si impegna a corrispondere una somma in denaro (c.d. premio assicurativo) mentre la Compagnia Assicurativa si obbliga a risarcire il soggetto assicurato, in caso di sinistro che si verifichi secondo le condizioni previste ex contractu.

Il nostro paese riserva molta attenzione a tale strumento di prevenzione del rischio.

La tipologia di polizze assicurative stipulabili dall'agricoltore è varia: vi sono i contratti monorischio o formule plurigaranzia (c.d. pluririschio, prestate a copertura di una serie di eventi climatici avversi ovvero multirischio, prestate a copertura della mancata resa di prodotto causata da eventi climatici avversi).

Tuttavia, il mondo delle assicurazioni, ad oggi, deve fare i conti con un fattore ormai divenuto centrale, ossia il cambiamento climatico in atto, il quale ha inciso notevolmente in tale campo, già di per sé fortemente connotato da incertezze.

In particolare, il surriscaldamento



climatico ha determinato una notevole problematicità di pianificazione aziendale, in un settore, come quello primario, legato fortemente al territorio ed ai fenomeni meteorologici.

Pertanto, oggetto della polizza potrebbe divenire l'osservazione dell'andamento meteo che, in virtù di indici climatici appositamente costruiti, permetterebbe di ricostruire il danno in termini di resa.

Inoltre, trattandosi di un campo caratterizzato da una spiccata "territorialità", la stipulazione delle polizze dovrebbe considerare, oltre all'andamento meteo, anche le peculiarità della zona agricola di riferimento.

Sul punto, è interessante notare come sussista ancora un divario tra Nord e Sud Italia, con un incremento delle aziende assicurate nelle regioni settentrionali ed un

dimezzamento invece della platea agricola coperta da polizza nel meridione.

Ad ogni modo, ancora oggi, su 754.000 imprese agricole professionali se ne assicurano ogni anno meno di 80.000.

Pertanto, anche se il ricorso alla copertura assicurativa, negli ultimi anni, può dirsi in aumento, comunque la crescita è sempre limitata e residuale, in quanto prevalgono le aziende non assicurate.

Si auspica, dunque, un progressivo, quanto repentino, incremento del ventaglio di avversità assicurabili e, dunque, un adeguamento delle tipologie di contratti assicurativi all'evoluzione dei tempi, venendo così incontro alle esigenze della produzione e soprattutto del soggetto assicurato.

Helen Sanatkar Modabber

Incentivi per contrastare la disoccupazione nella manovra 2020.

Conviene alle imprese assumere over 50 rimasti privi di lavoro da oltre 12 mesi?

Per beneficiare di sgravi previdenziali del 50% i datori devono dimostrare di essere in regola con gli obblighi contributivi.

Tra le numerose agevolazioni previste dalla manovra 2020, ci sono rilevantissime novità e anche alcune conferme come quella tanto attesa dagli ultracinquantenni, disoccupati da oltre un anno e sprovvisti dei requisiti che regolano le assunzioni dei percettori del reddito di cittadinanza.

Si tratta di un incentivo fondamentale per favorire il rilancio dell'occupazione di risorse che nel mercato del lavoro possono ancora fare la differenza.

Tale misura dà diritto a una ridu-

zione dell'aliquota contributiva del 50% a tutte quelle aziende che assumono queste specifiche categorie di dipendenti di età superiore ai 50 anni.

Esaminiamo ora nel dettaglio come funzionano gli sgravi.

In base a quanto previsto dai commi dall'8 all'11 dell'art. 4 della legge 1992/2012, le agevolazioni hanno una durata differente a seconda del tipo di contratto stipulato.

Nel caso di un'assunzione a tempo determinato, l'incentivo sarà valido per un anno, mentre in presenza


di un indeterminato si applicherà per 18 mesi.

Sono previsti sgravi anche per coloro che svolgono lavori part-time, in somministrazione o all'interno di cooperative.

Può, inoltre, verificarsi una ulteriore opzione consistente nella trasformazione di un rapporto di lavoro da determinato a indeterminato.

In questa circostanza, le agevolazioni vengono erogate dall'Inps per 18 mesi, ma solo se il passaggio da una tipologia contrattuale all'altra ha luogo prima della scadenza del





beneficio ricevuto in precedenza. Queste misure valgono non solo per le imprese ma anche per i professionisti, le onlus, le cooperative e le associazioni.

Gli unici esclusi sono i datori di lavoro domestico e intermittente, coloro che non sono in regola dal punto di vista contributivo o quanti abbiano in essere sospensioni dal lavoro dovute alla crisi o a riorganizzazione aziendale.

Cosa bisogna fare per godere della riduzione contributiva?

La procedura consiste nella compilazione del modulo 92-2012 in cui vanno inseriti codice fiscale, qualifica e mansioni del lavoratore di cui si vuole comunicare l'assunzione all'INPS.

Questo documento deve essere trasmesso in via telematica all'ente previdenziale prima di aver inoltrato la denuncia contributiva.

Entro e non oltre un giorno, i sistemi informatici forniranno un responso positivo o negativo.

Successivamente, l'Inps avvierà i

controlli per verificare se sussistono tutti i criteri per l'erogazione dell'incentivo.

Sono stabilite agevolazioni contributive anche quando un soggetto, dopo essersi trovato in stato di disoccupazione per non meno di 12 mesi, venga riassunto dalla medesima impresa presso la quale aveva lavorato in precedenza.

Questa misura nasce per supportare una delle categorie maggiormente colpite dalla crisi economica che ha investito il nostro Paese.

Troppo spesso sottovalutati e destinati a rimanere privi di impiego per gli alti costi che la loro assunzione impone alle aziende, gli over 50 sono invece figure che meritano di essere valorizzate, anche in virtù del fatto che hanno alle spalle una lunga esperienza professionale che possono condividere con le giovani generazioni.

Una delle imprese che ha maggiormente scommesso sugli ultracinquantenni disoccupati, è stata la toscana Mr. Kelp, specializzata nel

settore dei multiservizi.

Costituita nel 2016, dopo quattro anni di attività continua a registrare una fase di crescita tanto che al momento dispone di ben sette divisioni, dimostrando come si possa coniugare il business con la possibilità di offrire una seconda opportunità lavorativa anche a persone di età avanzata.

Inoltre, stando alle ultime elaborazioni dell'Istat, relative al mese di novembre 2019, gli occupati in Italia aumentano non solo nella fascia d'età 25-34 anni ma anche fra gli over 50.

Il tasso di disoccupazione è invece in crescita per gli under 35 ma risulta stabile per quanto riguarda gli ultracinquantenni.

Infine, anche questi dati sembrano dimostrare l'efficacia di questo bonus assunzioni che è stato introdotto già nel 2012 per tutelare le categorie più svantaggiate.

Gabriella Cerulli

Sgravi a pioggia per il corrente anno

Assunzioni agevolate. Ecco incentivi e bonus previsti nel 2020

Imprese agricole, microimprese, imprese che assumono nel meridione godranno di importanti esoneri contributivi

A partire dal 2020, sono previsti importanti sgravi fiscali per le imprese agricole, le imprese che assumono a Sud Italia, oppure che assumono giovani, disoccupati, apprendisti e molte altre categorie ancora.


Già nel 2018 (legge 205/2017, art.1) si erano applicate alcune agevolazioni fiscali per gli under 35. Con la nuova legge di bilancio (160/2019, art.1), si proroga questo incentivo per tutti anche per gli anni 2019 e 2020 e si sostituisce la legislazione in materia (il Decreto Dignità, abrogato per la mancata emanazione del decreto applicativo previsto dallo stesso). La ma-

novra di bilancio introduce anche tutta una serie di novità anche per i disoccupati, i neolaureati, gli apprendisti, le atlete, gli imprenditori agricoli e le vittime di violenza di genere, impiegate nelle cooperative.

Le aziende che assumono giovani sotto il 30 anni a tempo indeterminato beneficiano di uno sgravio fiscale del 50% per tutti quei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ad eccezione di premi e assicurazioni obbligatorie per l'infortunio sul lavoro e le malattie professionali). Del 100%, invece, lo sgravio per le assunzioni entro 6 mesi dal conseguimen-

to di un titolo di studio di quegli studenti che hanno conseguito l'alternanza scuola-lavoro o un apprendistato presso lo stesso datore di lavoro. Le agevolazioni saranno fruibili per 3 anni dal momento del contratto, per un massimo di 3000 euro annui, e non sono cumulabili con altri esoneri. Lo stesso incentivo fiscale è applicabile anche in tutti quei casi dove vi sia un passaggio da apprendistato o contratto a tempo determinato a un contratto a tempo indeterminato.

E' previsto inoltre un incentivo per l'assunzione di apprendisti, che consiste nell'esonero totale del versamento dei contributi a carico





del datore di lavoro, con la delibera 52/2020 dell'ANPAL, a favore dei datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato (anche in somministrazione) o con contratto di apprendistato professionalizzante giovani fra i 16 e i 24 anni, o con più di 25 anni se disoccupati da almeno 6 mesi. Per gli apprendisti artigiani, la nuova legge di bilancio 2020 (160/2019) prevede l'esonero contributivo del 100% per i contratti di apprendistato di primo livello per il diploma professionale o la qualifica, quando l'apprendistato sia svolto presso una microimpresa con meno di 9 dipendenti.

I datori di lavoro che assumono nelle regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Sicilia e Sardegna avranno uno sgravio fiscale già previsto dalla legge 205/2017. L'esonero contri-

butivo è del 100% qualora assumano giovani sotto i 35 anni oppure persone che siano non siano state regolarmente retribuite da almeno sei mesi, per un massimo 8.060 euro annui.

Per promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, il DL di Bilancio prevede un'importante agevolazione contributiva in favore dei lavoratori agricoli autonomi. In pratica non si paga la previdenza per 24 mesi per le nuove iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali alla gestione contributiva agricola, entro i 40 anni di età. L'esonero contributivo è pari al 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (Ivs).

Anche per l'impiego nello sport

femminile, la legge di bilancio del 2020 prevede un esonero del 100% sul versamento dei contributi (ad eccezione dell'assicurazione sugli infortuni) fino al 2022, per un totale massimo di 8.000 euro all'anno. Sono essenzialmente queste le novità del 2020, che vanno a sommarsi al quadro di agevolazioni già vigenti per le i disoccupati che percepiscono la Naspi, quelli che siano disoccupati da almeno un anno, per le donne, per la cassa integrazione straordinaria. Si tratta, insomma di un quadro di tutele crescenti ma ancora a breve termine. Infatti, a partire dal 2021, non è ancora chiaro se la legge attuale potrà essere applicata solo ai giovani che non abbiano 30 anni d'età.

Irene Ivanaj



www.conciliazionecila.it

RIVOLGITI A NOI



Ti aiuteremo a risolvere in breve tempo i tuoi problemi con banche, finanziarie, condominio, malasanità e molto altro!

Conciliazione Cila è un organismo di mediazione civile e commerciale, che ti aiuterà a risolvere questi problemi!



Per maggiori informazioni telefona al numero 0669923330 o scrivi una e-mail a segreteria@conciliazionecila.it

Artigianato & Impresa

Anno VII - N. 3
Marzo 2020

Periodico mensile a carattere socio-politico, sindacale e culturale

Editore:

Federazione Regionale dell'Artigianato del Lazio

Direttore Responsabile:

Massimo Filippo Marciano

Proprietario:

Antonino Gasparo

Coordinatrice di redazione:

Valeria Cecchinelli

Redazione:

Valeria Cecchinelli
Gabriella Cerulli
Michaela Giorgianni
Irene Ivanaj
Helen Sanatkar Modabber

Art direction, impaginazione e grafica: Marian Bacosca-Tarna

Stampa: Via Giulia, 71, 00186, Roma, presso ISPA Nazionale

Direzione e Redazione:

Via Sant'Agata dei Goti, 4
00184 - Roma
Tel: 06.69.92.33.30
Fax: 06.67.97.661

Gli articoli e le note firmati (da collaboratori esterni ovvero ottenuti previa autorizzazione) esprimono soltanto l'opinione dell'autore e non impegnano la CILA e/o la redazione del periodico.

L'Editore declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni derivanti dall'uso dell'informazione e dei messaggi pubblicitari contenuti nella rivista.

Registrazione Tribunale di Roma No. 298 del 12.12.2013

RESTIAMO IN CONTATTO

CILA Nazionale

consulenza@cilanazionale.org
comunicazione@cilanazionale.org

www.cilanazionale.org
www.alaroma.it
www.consorziocase.com
www.ispanazionale.org
www.uils.it

@CILA_Nazionale

Cila Nazionale